



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	41	OGGETTO: Revoca d'ufficio in via di autotutela della deliberazione n. 84 del 29/12/2011 della Giunta Comunale.
del	19/05/2012	

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11,00 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

				Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....	X	
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco...	X	
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....	X	
4)	FIORITI	Marco“.....	X	
5)	GENTILE	Luigi”.....	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 05/06/2012 al n. 147 del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- La Regione Abruzzo con verbale consiliare n.94/7 del 29.01.2008 , pubblicato sul BURA n. 12 speciale del 01.02.2008, ha approvato il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico;
- La Regione Abruzzo con verbale consiliare n.103/5 del 27.05.2008 , pubblicato sul BURA n.49 speciale del 18.06.2008, ha approvato il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico- "Fenomeni gravitativi e processi erosivi", riferito al territorio abruzzese ricompreso nel bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro ;
- In data 29.06.2011 prot. 1395 la Ditta Forest C.M.I SpA presentava al Comune di Bomba una proposta di modifica del Piano di stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - Corretta trasposizione di graficismi lineari di tipo P – scarpata, segnalati dalla Cartografia PAI della Regione Abruzzo, in particolare dalla Carta della pericolosità Foglio 371 O;
- Alla suddetta istanza la Forest C.M.I SpA allegava lo studio geologico e geomorfologico sui terreni interessati dal graficismo di scarpata a firma del Dott. Riccardo Setaccia con allegati tecnici;
- La Giunta Comunale di Bomba richiamata integralmente la deliberazione consiliare n. 10 del 08.05.2010 e ribadita la netta contrarietà del Comune alla realizzazione dell'insediamento industriale " Progetto FOREST - Colle Santo con atto n. 84 del 29/12/2011 , deliberava " di non prendere in considerazione la proposta di modifica al Piano di stralcio del Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Forest CMI – SpA per le motivazioni espresse nelle premesse e di rimettere la delibera unitamente alla documentazione prodotta alla Regione Abruzzo Autorità di Bacino ;
- La Forest CMI - SpA ha impugnato detta delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/12/2011 davanti al TAR d'Abruzzo Sez. 1 Pescara, lamentando l'illegittimità della stessa e l'omissione da parte del Comune di Bomba di prendere in considerazione ed accogliere l'istanza della Forest CMI –SpA non emanando il provvedimento di richiesta di modifica (rectius, corretta trasposizione) del Piano di stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico "Fenomeni gravitativi e processi erosivi";
- Con Ordinanza n. 61/12 il TAR d'Abruzzo Sez. 1 di Pescara, considerato che il provvedimento non è stato preceduto dal preavviso di cui all'Art. 10 bis L. 241/1990 e che sul piano istruttorio vi erano notevoli carenze, con valutazioni espresse su grafici censurati di erroneità, accoglieva l'istanza cautelare necessitando un puntuale riesame dell'intera fattispecie, considerando l'attività svolta dalla ditta ricorrente e la richiesta di risarcimento danni fissando la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 27/09/2012;
- Che con nota del 03/05/2012 l'Avv. Giannalberto Mazzei in nome e per conto della Forest CMI – SpA invitava e diffidava il Comune di Bomba in persona del Sindaco p.t. ad ottemperare alla pronuncia del tribunale Amministrativo Regionale;
- La normativa del PAI al riguardo delle scarpate morfologiche è definita dall'art. 20 delle norme di attuazione e dall'allegato F alle stesse;
- Le procedure per la " corretta trasposizione " sono definite dalla circolare segretariale prot. N. 44509 dell'11.04.2008;
- La competenza spetta al Comune mentre l'Autorità di Bacino è chiamata unicamente ad esprimere un parere in fase endoprocedimentale , che viene rilasciato solo in seguito a formale richiesta del Comune successiva all'approvazione della trasposizione con deliberazione di Giunta Comunale ;
- Le scarpate oggetto di " corretta trasposizione " sono ubicate all'interno di un'area " a pericolosità elevata - P2", in cui sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 17 delle norme di attuazione: Sostanzialmente coincidenti con quelli consentiti in corrispondenza delle " scarpate " ;
- Pertanto la corretta trasposizione o l'eliminazione delle scarpate nell'area considerata non comporterà modifica ai vincoli ivi esistenti né alle procedure ed alla documentazione necessaria affinché l'Autorità di Bacino rilasci il prescritto e necessario parere di compatibilità idrogeologica;
- Il Comune di Bomba di soli 800 abitanti, non ha un ufficio tecnico e intende richiedere un parere preliminare all'Ufficio Regionale – Autorità di Bacino di rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro;
- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale con provvedimento n.1929 del 10.04.2012 ha espresso PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
 1. L'impianto di trattamento che prevede la centrale gas con apparecchiature emissive su sviluppo verticale costituita da una torcia ad alta pressione, un termodistruttore, uno scaldatore hot-oil è in contrasto con il piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, misura MD3, e dallo studio non ci sono gli elementi idonei per poter valutare le eccezioni di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006;
 2. Lo studio non ha valutato la quantità di acqua che viene sottratta (anche se temporaneamente) alle sorgenti, anche in quota, a seguito dell'estrazione del gas;
 3. I sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni di subsidenza che, nel caso avvenissero innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del "principio di precauzione".

- Visto l'art. 21 – *nonies* , comma 1 , della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 15/2005 il quale dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge, o viziato da eccesso di potere o da incompetenza o, ancora, perché adottato in violazione di norme sostanziali sul procedimento o sulla forma degli atti) può essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;
- Evidenziato, quindi, che presupposto necessario per poter procedere all'annullamento dell'atto illegittimo è, in primo luogo l'interesse pubblico che non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata ;
- Ritenuto opportuno, in sede di autotutela amministrativa procedere al ritiro e al contestuale annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/12/2011 di rigetto della “proposta di modifica del Piano di stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico -Corretta trasposizione di graficismi lineari di tipo P – scarpata – Ditta Forest CMI SpA , con efficacia retroattiva (*ex tunc*) per il rispetto del procedimento, in particolare per farlo, sul piano istruttorio precedere dal preavviso di cui all'Art. 10 bis L. 241/1990 evitando carenze, e nuova valutazione dell'interesse pubblico originale;
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Con voti unanimi;

D E L I B E R A

La parte narrativa che si riporta , è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. Di REVOCARE d'ufficio in via di autotutela con efficacia *ex tunc* la delibera n. 84 del 29/12/2011 della Giunta Comunale avente per oggetto: “ Proposta di Modifica al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Corretta trasposizione di gaficismi lineari di tipo P – Scarpata- Ditta: Forest – CMI S.p.a. – RIGETTO”;
2. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile del competente settore, per i provvedimenti di competenza;
3. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.234 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 per l'urgenza di provvedere e previa separata votazione unanime;
4. Di notificare il presente atto a:
 - a) Forest CMI S.p.A. con sede in Roma, Via Sardegna N.29;
 - b) Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Via Verzieri – Località Preturo- L'Aquila;
 - c) On.le Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Acconcia